



*Ministero della Transizione Ecologica*  
DIPARTIMENTO ENERGIA

**AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN COMPONENTE DELLA SEGRETERIA TECNICO -OPERATIVA  
OPERANTE PRESSO IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA –  
DIPARTIMENTO ENERGIA**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTA** la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** l’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente la costituzione di un’apposita Segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale, rinnovabile, scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

**VISTO** il D.P.R. n. 241 del 23 luglio 1991, emanato in attuazione dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con il quale, tra l’altro, si istituisce la Segreteria tecnico-operativa di cui al medesimo articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, composta da non più di dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile;

**VISTO** il D.P.R. n. 487/1994, recante “Regolamento previsto nei bandi di concorso per la disciplina dello svolgimento dei concorsi pubblici”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 9 dicembre 1992 con il quale si stabilisce, tra l’altro, il rapporto di lavoro e il trattamento economico degli esperti e del responsabile della predetta Segreteria tecnico-operativa;

**VISTO** il D.P.R. n. 445/00 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 113, della legge 23 agosto 2004, n. 239, con il quale si apportano ulteriori modificazioni all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;



**VISTO** il D.P.C.M. 23 marzo 2012 concernente “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

**VISTA** la Circolare della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, recante “Limiti retributivi - art. 23 ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 - DPCM 23 marzo 2012”;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare l’articolo 13, recante disposizioni in materia di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che istituisce il Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** in particolare l’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che *“Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. [...]”*;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228;

**VISTO** l’articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che il Ministero della transizione ecologica, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in tre Dipartimenti quali il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

**VISTO** l’articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS); b) Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE); c) Direzione generale incentivi energia (IE);

**VISTO** l’articolo 5, comma 8, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che presso il Dipartimento energia (DiE) opera la Segreteria tecnica di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo;



**CONSIDERATO** l'istituto dell'avvalimento;

**VISTO** il DM 30 ottobre 2020 n. 223 che approva il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** l'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

**CONSIDERATO** che l'attuale numero dei componenti della Segreteria tecnico-operativa è inferiore al numero massimo previsto per legge;

**CONSIDERATO** che l'attuale componente della Segreteria tecnico-operativa che attualmente supporta l'attività di questa amministrazione con riferimento all'art. 1 e per la cui sostituzione è bandita la presente selezione, è stato collocato a riposo dal 1° agosto 2021;

**CONSIDERATE** le disponibilità economiche per la Segreteria tecnico - operativa;

**CONSIDERATA** la necessità, per l'efficacia e il buon andamento della Segreteria tecnica, di selezionare una figura professionale di elevato livello specialistico, con capacità ed esperienze tecniche idonee a supportare l'attività dell'amministrazione, con particolare riferimento all'area di attività indicata nell'articolo 1;

**emana il seguente:**

**AVVISO**

**Articolo 1**

**Oggetto dell'avviso**

1. E' indetta una procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per l'individuazione di un esperto da proporre al Ministro della transizione ecologica quale componente della Segreteria tecnico-operativa del Dipartimento energia (DiE).
2. L'interessato deve essere esperto in almeno due dei seguenti temi:
  - normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  - politiche e strumenti normativi di attuazione in tema di programmazione nazionale delle attività inerenti al *decommissioning* degli impianti nucleari italiani, agli accordi internazionali sul riprocessamento del combustibile esaurito e sulla gestione dei rifiuti radioattivi;



- ricerca, sviluppo e innovazione nel settore energetico e nucleare, con riferimento ai programmi internazionali ed europei.

## **Articolo 2**

### **Attività richieste**

1. In caso di nomina, la prestazione professionale dell'esperto si svolge sulla base delle direttive e delle disposizioni del Capo dipartimento, con il coordinamento del responsabile della Segreteria tecnica ed in collaborazione con gli uffici di livello dirigenziale generale e non generale dello stesso Dipartimento operanti sui temi di interesse, e prevede lo svolgimento di attività in prevalenza come indicate:

- istruttorie, anche di natura tecnica, per la predisposizione di schemi di atti a valenza normativa e/o amministrativa e per la valutazione di altri temi di interesse del Dipartimento;
- partecipazione a riunioni tecniche finalizzate all'elaborazione e all'attuazione della normativa comunitaria attuativa dei provvedimenti predisposti dalle istituzioni europee;
- partecipazione alle attività tecniche connesse alla elaborazione e gestione di accordi, intese e progetti, anche internazionali, in materia di energia nucleare;
- supporto tecnico allo svolgimento dei rapporti esistenti con gli organismi sottoposti alla funzione di indirizzo e vigilanza del Dipartimento, le autonomie locali, le Autorità di regolazione del settore e gli altri organismi nazionali e internazionali operanti sui temi di interesse del Dipartimento.
- analisi comparata della normativa e della regolazione negli Stati membri.

2. Resta fermo che, in base alle esigenze e alle priorità, l'esperto potrà essere chiamato a occuparsi di altri temi rientranti nei compiti del Dipartimento.

## **Articolo 3**

### **Requisiti**

1. Alla procedura selettiva possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati.

#### **A. *Requisiti personali:***

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;



- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere incorsi nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

**B. Requisiti professionali:**

- a) laurea magistrale in ingegneria nucleare o fisica o laurea in ingegneria nucleare o fisica vecchio ordinamento;
- b) essere da almeno cinque anni compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso, docente universitario, ricercatore e tecnico di società a capitale pubblico specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero della transizione ecologica;
- c) aver maturato, alla data di pubblicazione del presente avviso, un'esperienza lavorativa di almeno dieci anni complessivi su almeno due sui temi di cui all'articolo 1;
- d) buona conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e applicativi informatici più diffusi;

2. Il possesso dei requisiti sopra elencati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi ai sensi del capo III, sezione V, del DPR 445/00.

3. I candidati dovranno altresì produrre apposita dichiarazione da cui risulti l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, contenente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **Articolo 4**

#### **Criteria e modalità di selezione dei candidati da proporre al Ministro della transizione ecologica**



1. Fermo restando il rispetto dei requisiti indicati all'articolo 3, la prima fase della selezione sarà effettuata sulla base delle esperienze maturate sulle tematiche di cui all'articolo 1, come di seguito indicati con i relativi punteggi:

a) esperienza sui temi di cui all'articolo 1; per ogni anno maturato nell'amministrazione statale, regionale o presso l'Unione europea: per i primi 4 anni sono assegnati n. 3 punti ad anno, per ogni anno successivo sono assegnati 2 punti ad anno fino ad un punteggio massimo di 20 (gli anni vanno considerati come compiuti);

b) esperienze, sui temi di cui all'articolo 1, maturate in università, enti di ricerca, enti pubblici, società di capitale (anche a partecipazione pubblica): max 20 punti;

c) possesso di un master post universitario o di corsi post universitari sui temi di cui all'articolo 1: max 5 punti;

d) altri titoli aggiuntivi: esperienze sui temi di cui all'articolo 1; incarichi ricoperti e risultati raggiunti nello svolgimento dell'incarico; pubblicazioni; libri di cui il candidato sia autore o coautore; possesso di certificato di conoscenza delle lingue inglese, tedesco, francese, spagnolo; possesso della patente europea per l'uso del computer, livello *ECDL Advanced*, altri titoli ritenuti pertinenti dal candidato e valutati dalla Commissione): max 15 punti.

2. Le esperienze e gli altri titoli devono essere dettagliati nel curriculum e attestati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3.

3. La valutazione delle esperienze e dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuate da apposita Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento del Capo dipartimento, senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. I soggetti che, sulla base delle esperienze e dei titoli, totalizzano almeno 35 punti saranno chiamati a sostenere un colloquio con la Commissione, volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dei compiti e delle attività previste dall'articolo 1, oltre alle competenze di cui all'articolo 3, lettera B, punto d). Il punteggio massimo attribuibile a seguito del colloquio è di 25 punti.

5. Sarà selezionato colui che, all'esito della valutazione dei titoli e del colloquio, totalizzerà il punteggio più elevato; a parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 487/1994. Ogni interessato è comunque tenuto ad acquisire preventivamente e a consegnarlo, all'atto del colloquio, un atto della Società, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza, attestante l'assenza di vincoli e l'autorizzazione a ricoprire il ruolo dopo l'eventuale nomina a componente della Segreteria tecnico-operativa, nonché indicazione del più aggiornato valore del



trattamento economico annuo, riferito all'interessato, comprensivo di retribuzione annua lorda, oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, assicurativi, accantonamenti e di ogni altro eventuale onere di legge.

## **Articolo 5**

### **Modalità di conferimento e durata dell'incarico**

1. All'esito delle valutazioni da parte della Commissione prevista all'articolo 4, comma 3, l'incarico di componente esperto della Segreteria tecnico-operativa è conferito con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del Capo dipartimento.

2. L'efficacia del decreto di nomina è subordinata alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo. L'incarico ha durata quinquennale, decorrente dalla data del decreto di nomina. Resta ferma la facoltà del Ministro di non dare seguito alla proposta del Capo dipartimento.

## **Articolo 6**

### **Disciplina del rapporto e modalità di svolgimento dell'incarico**

1. Il candidato selezionato e incaricato ai sensi dell'articolo 5 sarà posto in posizione di fuori ruolo o in analoga posizione prevista dall'ordinamento della Società, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza.

2. Il rapporto del soggetto nominato componente della Segreteria tecnico-operativa rimane regolato, per gli aspetti giuridici, assistenziali e previdenziali, da quanto previsto dalla Società, dall'ente o dall'amministrazione di provenienza. Ove necessario, l'organismo di provenienza e il Dipartimento potranno concordare, con apposito atto, le modalità per la gestione amministrativa e finanziaria del rapporto. Per il candidato selezionato e incaricato proveniente da organismi con i quali il Ministero ha già concordato convenzioni e accordi che disciplinano la gestione amministrativa e finanziaria del rapporto, si applicheranno detti convenzioni e accordi.

3. Lo svolgimento dell'incarico richiede la presenza a tempo pieno presso gli uffici del Dipartimento, la disponibilità, ove occorra, a svolgere missioni di servizio e, in generale, il rispetto dei doveri posti in capo ai soggetti che operano nella pubblica amministrazione, tra i quali si richiama quello dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 223 del 30 ottobre 2020;

4. Resta fermo il diritto, allo scadere del periodo di svolgimento dell'incarico in Segreteria tecnico-operativa, di riprendere servizio presso l'organismo di provenienza.



## **Articolo 7**

### **Aspetti economici**

1. Ai sensi del DM 9 dicembre 1992, al candidato selezionato e nominato dal Ministro della transizione ecologica spetta una indennità di funzione annua lorda pari a euro 17.559,53 comprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, assicurativi, di accantonamenti e di ogni altro eventuale onere di legge, a carico dello stesso candidato e del Ministero, alla cui gestione provvede l'amministrazione di provenienza. Le erogazioni, a cura della stessa amministrazione, spettanti al candidato selezionato nominato componente della Segreteria tecnica operativa sono ripartite in dodici mensilità. L'indennità in questione è rimborsata, di norma con cadenza trimestrale dal Ministero della transizione ecologica. La misura dell'indennità lorda di funzione sopra citata può essere ridotta in attuazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4 del DPCM 23 marzo 2012.

2. Il candidato selezionato e nominato mantiene altresì il trattamento economico già in godimento presso l'organismo di provenienza, comprensivo di retribuzione annua lorda, oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di ogni altro eventuale onere di legge, con gestione delle erogazioni e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dello stesso organismo di provenienza. Ai fini del rimborso, da parte del Ministero, del trattamento economico in questione, comprensivo di ogni onere comunque denominato, si provvede sulla base degli accordi di cui all'art. 6, comma 2.

## **Articolo 8**

### **Pubblicità**

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Ministero.

## **Articolo 9**

### **Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. I candidati interessati alla selezione potranno presentare la domanda tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di seguito indicato.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della candidatura.

2. La domanda include i dati generali del candidato ed è corredata da:

- a) dettagliato curriculum vitae, con elencazione dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;





- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3;
- d) consenso all'utilizzo dei dati personali.

3. L'indirizzo al quale inviare la predetta documentazione è il seguente:

- PEC: [dgaece.div01@pec.mise.gov.it](mailto:dgaece.div01@pec.mise.gov.it);

4. Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito Internet del Ministero. Nel caso in cui la data di scadenza cada in giorni festivi, essa si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

5. Qualora in esito a successivi controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii con conseguente denuncia all'Autorità giudiziaria.

## **Articolo 10**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero per le finalità di gestione della procedura di selezione comparativa e saranno trattati, anche successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di nomina, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di collaborazione, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Ministero di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione dalla stessa.

IL CAPO DIPARTIMENTO